

— Quanto costa una vita? Riflessioni a margine della giurisprudenza

Dalle [Sezioni Unite del 2008](#) a Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018 n. 901 – riflessioni sul danno non patrimoniale.

di *Enrica Caon*

Abstract. Il presente lavoro intende trattare il tema del “costo della vita” in un momento mediatico così sentito e attento al tema. In particolare, il contributo intende mettere in evidenza la quantificazione del risarcimento del danno in presenza di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, danno da malasanità e danni in generale, delineando l’evoluzione giurisprudenziale sul tema del cd. danno biologico.

Attraverso l’analisi della giurisprudenza si vuole porre in risalto in cosa consista il risarcimento di un bene che di per sé potrebbe definirsi irrisarcibile poiché inestimabile: la vita umana.

Delineare così i concetti di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, danno biologico, danno morale e patimento dell’animo aiuterà a capire in che modo il legislatore e la magistratura abbiano deciso affrontare un tema così complesso e sfaccettato, ponendo in primo piano le novità giurisprudenziali su un argomento tanto toccante, sia per la vittima che per i parenti di quest’ultima (cd. danno da perdita delle relazioni parentali).

Abstract. The following work intends to deal with the problem of human life’s monetization in a so deeply concerned media-time. In particular the article wants to put in evidence the quantification of the damage compensation referred to road accidents, accidents at work, medical malpractice damages and damages in general, outlining the jurisprudential evolution of the so called “biological damage”.

Thanks to an analysis of jurisprudence there is the aim of specifying the nature of a compensation of a good for itself not compensable as human life is priceless.

Defining the ideas of patrimonial and no patrimonial damage, biological damage, moral damage and suffering of the soul will help to understand the way the legislator and magistracy have approached so complex a question highlighting the jurisprudential news on this very impressive aspect, not only for the victim but also for the victim’s relatives (damage of lost parental relationship).

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La qualificazione e quantificazione del danno non patrimoniale. – 3. Le componenti del danno non patrimoniale. – 3.1. Approfondimento sul danno biologico. – 4. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in ipotesi di lesioni e/o omicidio stradale. – 4.1. Il risarcimento del danno biologico in favore degli eredi. – 5. I danni risarcibili *iure proprio* agli eredi. – 6. Osservazioni conclusive.

1. Premessa.

Quando si tratta di cercare di dare un prezzo all'esistenza umana si percepisce l'assurdità e l'impossibilità di un tale tentativo, data la natura assolutamente non monetaria della vita.

L'uomo, pur nell'accezione di essere dotato di una singola identità, si colloca in un contesto socio-relazionale nel quale deve interagire, ed è in riferimento a tale contesto che si impronta la sua esistenza e il valore della sua esistenza.

Ma se la vita umana non è riconducibile ad un valore economico e monetario ben preciso, ne consegue che la sua perdita non può essere quantificata in nessun modo. Tuttavia, si constata, ormai da tempo, che anche l'esistenza umana non sfugge alle leggi del mercato e che la perdita di essa – a causa, ad esempio, di incidenti o di errori medici – soggiace a quelle stesse leggi, e quindi può essere risarcita, al pari di altri beni, nelle forme del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Il c.d. “capitale umano”, cioè la stima monetaria di ciascuno, è stato definito e riconosciuto dal punto di vista economico, politico e giuridico. Il primo a usarlo è stato Arthur C. Pigou nel 1920 all'interno dell'opera *The Economic of Welfare*¹.

Recentemente, anche per il tramite della cinematografia, dalla regia di Paolo Virzì nel 2013, il termine “capitale umano” è entrato nel linguaggio comune proprio per indicare tutti gli aspetti che costituiscono l'individuo, al di là della definizione tecnico-assicurativa.

Pertanto, alla luce di tale situazione, si è deciso di operare qualche riflessione in merito alle modalità con cui viene stimata, a livello giuridico, la perdita di una vita umana, e dalla perdita di *chance* in generale, e di come questa perdita venga stimata in relazione ad una serie di fattori, di variabili e di parametri.

Nel presente lavoro, pertanto, verranno illustrate le principali evoluzioni giurisprudenziali sul danno non patrimoniale, sul danno biologico, sul danno morale, sul danno relazionale, parentale e tanatologico alla luce di quanto precisato dalle sentenze dalle Sezioni Unite del 2008 e della Cassazione civile del 2018.

2. La qualificazione e quantificazione del danno non patrimoniale.

Il modello risarcitorio della responsabilità civile tende ad un risarcimento integrale volto a ricostruire lo stato in cui il danneggiato si sarebbe trovato senza l'evento lesivo.

¹ A.C. Pigou, *The Economic of Welfare*, Macmillan and co., 1920.

Al riguardo è recentemente intervenuta la Cassazione², che ha statuito la necessità di scindere la nozione di danno non patrimoniale³, nozione intesa come la lesione di interessi giuridicamente rilevanti e, dunque, non facilmente valutabile con parametri oggettivi (come avviene invece per il danno patrimoniale).

In particolare, la sentenza conferma che il danno non patrimoniale debba essere considerato come danno morale, danno dinamico relazionale e danno biologico⁴.

Tale sentenza prende le distanze dalla natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale così come delineata dalle sezioni unite della S.C., nelle c.d. “Sentenze di San Martino”⁵. Le sentenze San Martino enunciavano nel 2008 che, dal punto di vista risarcitorio, era necessario avvalersi del principio del risarcimento integrale del danno subito dalla persona, la cui liquidazione prescinde dalle condizioni economiche della stessa. Secondo le Sezioni Unite, allo stesso tempo, il Giudice di merito avrebbe dovuto evitare possibili duplicazioni, rischio intrinseco alla parcellizzazione delle voci del danno.

Superando tali principi, e dunque prendendo le distanze dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 901/2018 in esame la Cassazione ha statuito che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice dovrà valutare più aspetti da un punto di vista dell’onere della prova:

- a) il c.d. danno morale (inteso come aspetto interiore del danno);
- b) il c.d. danno esistenziale (inteso come modifica “*in pejus*” della vita quotidiana);
- c) il danno alla vita di relazione (inteso come danno nei rapporti con gli altri).

In considerazione delle diverse e multiple componenti del danno non patrimoniale, appare del tutto condivisibile la decisione di andare oltre una generica definizione del pregiudizio attraverso la sola qualifica della “non patrimonialità”.

Alla luce di quanto sopra, ne deriva che l’oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Tali danni sono diversi e autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova previsti e disciplinati dalla legge (attraverso prove per testi e prove documentali).

A quasi un decennio di distanza dalle celeberrime sentenze delle Sezioni Unite – con le quali i giudici di legittimità si erano posti il compito di redigere il nuovo statuto relativo al risarcimento del danno non patrimoniale –, la recente sentenza della Cassazione ha quindi

² Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901, Rel. Traviglino.

³ P. Ziviz, *Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale*, nota a sentenza Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513, in *Responsabilità civile e Previdenza*, 3, 2018, pp. 863 ss. Cfr. la massima, secondo cui: «il danno biologico corrisponde alla componente dinamico-relazionale del pregiudizio, mentre non comprende la sofferenza morale della vittima, la quale è oggetto di separata valutazione e liquidazione. La liquidazione del danno biologico potrà subire un incremento rispetto ai valori tabellari, tramite ulteriore personalizzazione, esclusivamente ove venga dimostrata la ricorrenza in capo alla vittima di conseguenze dinamiche-relazionali anomale e del tutto peculiari».

⁴ P. Ziviz, *Di che cosa parliamo*, cit., p. 864; R. Mazzon, *Il nuovo danno non patrimoniale, (aggiornato con la L. 124/2017 nonché con Cass. 392/2018, 7513/2018 e 7840/2018, in Sapere professionale*, 11, 2018, p. 14. In merito alla qualificazione giuridica del danno non patrimoniale si veda anche G. Bonilini, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1983; P. Petrelli, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1997; A. Baldassarri, *Il risarcimento in forma specifica*, in P. Cendon, (a cura di), *La responsabilità civile*, Utet, 1998.

⁵ Si tratta di quattro sentenze “gemelle” dell’11 novembre 2008: cfr. [Cass. civ. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972](#) (le altre pronunce recano i numeri: [26973](#), [26974](#) e [26975](#)); R. Mazzon, *Il nuovo danno*, cit., p. 71.

sentito la necessità di rivedere le regole destinate a governare la complessa tematica del ristoro dei pregiudizi.

3. Le componenti del danno non patrimoniale.

Ulteriori precisazioni, quanto alla definizione delle componenti di danno non patrimoniale, pervengono dall'ordinanza n. 7513/2018, chiamata ad occuparsi dei pregiudizi provocati dalla lesione alla salute in capo alla vittima di sinistro stradale⁶.

L'ordinanza suddetta infatti punta a definire e a concludere la disputa innescata dalle sentenze di San Martino attorno alla natura unitaria del danno non patrimoniale, riconducendo all'interno del perimetro segnato da quest'ultimo le distinte componenti del danno morale, tradizionalmente definito come una compromissione della sfera interna definita in termini di transeunte patema d'animo, e del cd. "danno dinamico relazionale", di cui subito si dirà.

Nel prosieguo di questo lavoro, verrà analizzato da vicino il concetto di danno biologico, ricorrente nella giurisprudenza precedente a quella in esame, e gli aspetti che lo differenziano dal danno morale per poi sottolineare e come tali differenti versanti del pregiudizio possano ben essere fatti confluire nell'ambito di un calcolo di carattere unitario, come avviene in seno alle tabelle del Tribunale di Milano⁷.

Sempre nell'ambito del danno non patrimoniale esiste un danno che coinvolge la sfera esterna della vittima, quest'ultima viene identificata nei termini «danno dinamico-relazionale»⁸.

Si tratta di quelle compromissioni suscettibili di intaccare le relazioni che una persona coltiva nei confronti degli altri individui, mentre la sfera di esplicazione esterna dell'individuo appare ben più ampia.

Il fatto che, parlando di danno dinamico-relazionale, i giudici di legittimità intendano in realtà riferirsi al danno noto come "esistenziale"⁹ è esplicitato dalla sentenza n. 901/2018, la quale riconosce la sovrapposizione tra i due concetti, precisando che il danno esistenziale, secondo le indicazioni giurisprudenziali, corrisponde al «pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno»¹⁰.

Semberebbe insomma possibile concludere, anche su questo punto, che la componente esterna del pregiudizio non patrimoniale possa essere pacificamente identificata con il nome di danno esistenziale.

⁶ Cass. civ., sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513. In base a siffatta ordinanza si potrà procedere a un aumento del valore tabellare volto a stabilire il *quantum* del risarcimento del danno esclusivamente nei casi in cui una certa conseguenza «sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente».

⁷ Cfr. le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale già citate.

⁸ Cass. civ., ord. n. 7513/2018, cit.

⁹ P. Ziviz, *Di che cosa parliamo*, cit., p. 870; R. Mazzon, *Il nuovo danno*, cit., p. 100. In tema di danno esistenziale cfr. P.G. Monateri, M. Bona, U. Oliva, *Il nuovo danno alla persona*, Giuffrè, 1999; P. Cendon, P. Ziviz, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Giuffrè, 2003.

¹⁰ Cass. civ., n. 901/2018, cit.

3.1. Approfondimento sul danno biologico.

La classificazione bipartita dell'area non patrimoniale delineata nei provvedimenti in commento sembra collidere con la tripartizione – scandita, in passato, dalla giurisprudenza – nelle voci di danno morale, biologico ed esistenziale¹¹.

Ciò significa che un danno biologico potrebbe ben essere liquidato a fronte di un'accertata menomazione autonomo-funzionale, anche a prescindere dalla ricorrenza di ulteriori riflessi dinamico-relazionali dalla stessa indotti¹².

In tema di personalizzazione del risarcimento (ovverosia quell'“operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima sulla base di tutte le circostanze concrete e verificare quanto abbia inciso, sul quel determinato soggetto, quel determinato incidente, infortunio, ecc.)¹³, giova rilevare come la recente giurisprudenza abbia statuito che «il grado di invalidità permanente espresso da un *barème* medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, le quali integrano il “fatto costitutivo” della pretesa devono essere allegare in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche»¹⁴.

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione, muovendo dal presupposto che la percentuale di «invalidità permanente» è espressione di un pregiudizio dinamico incidente su tutte le attività della vittima «comuni a tutti», giunge a ritenere che «sul piano strettamente giuridico consegue, da quanto esposto, che per poter pretendere in giudizio un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è necessario dedurre e dimostrare che la menomazione, nel caso concreto, ha prodotto conseguenze ulteriori e più gravi di quelle che solitamente produce in persone dello stesso sesso e della stessa età della vittima».

Ne deriva che «soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione».

¹¹ Con le SS.UU. 11 novembre 2018, veniva in particolare definito il danno morale come «sofferenza soggettiva in sé considerata», intesa ad esempio come «il turbamento dell'animo, il dolore intimo»; con riguardo al danno biologico, ad avviso della SC costituisce componente di tale voce di danno «ogni sofferenza, fisica o psichica» conseguente al fatto illecito. Il danno esistenziale, infine, è inteso come «pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico [...], in assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal c.d. danno morale, in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto». Esso integra nocumento non patrimoniale risarcibile, che non rappresenta, però, una autonoma sottocategoria di danno.

¹² Si pensi al caso della giovane suora di clausura che riporti, a seguito di un errato intervento chirurgico, una menomazione permanente all'apparato riproduttivo: benché tale situazione non venga a ripercuotersi nella sua dimensione dinamico-relazionale, è innegabile che dovrà comunque essere liquidato il pregiudizio derivante dalla minorazione della complessiva validità della persona.

¹³ F. Agnino, *Lesione all'integrità psicofisica e personalizzazione del risarcimento*, nota a Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3035, in *Ridare.it*, 11 maggio 2018.

¹⁴ Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3035; Cfr. sentenze conformi: Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778.

Ciò posto, in via generale, occorre premettere che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., il risarcimento deve comprendere il danno emergente ed il lucro cessante.

In altri termini, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. "personalizzazione del danno", specificatamente prevista anche dalle Tabelle del Tribunale di Milano¹⁵.

4. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in ipotesi di lesioni e/o omicidio stradale.

L'art. 1, comma 1, della l. 23 marzo 2016, n. 41, ha apportato modifiche al codice penale aggiungendo il nuovo art. 589-*bis* c.p., "omicidio stradale".

Il comma 1 dell'art. 589-*bis* c.p. statuisce che «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni».

Allo contempo il legislatore ha provveduto al coordinamento dell'art. 589 c.p. prevedendo, da un lato, con l'art. 1, comma 3, lett. c), della novella in commento, che «all'articolo 589, secondo comma, le parole: "sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle" sono soppresse» e, dall'altro lato, alla successiva l. d), che «all'articolo 589, il terzo comma è abrogato»¹⁶.

Sul punto risarcitorio, invece, la disciplina è rimasta la medesima. All'interno delle tabelle per il risarcimento del danno da perdita parentale non patrimoniale a cura dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano (edizione 2018)¹⁷, sono insorte numerose problematiche interpretative relative al reale valore del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero quello che viene riconosciuto in capo ai familiari in seguito al decesso di un soggetto per fatto antigiuridico di carattere colposo.

Innanzitutto occorre rilevare che le tabelle del Tribunale di Milano sono un documento che, grazie all'intervento della Cassazione, è da considerare con un valore "paranormativo"¹⁸.

Con la sentenza n. 907 del 17 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di risarcimento danni da perdita di un prossimo congiunto.

In particolare, vengono indicate le seguenti voci di danno risarcibile:

a) danno *iure hereditario*;

¹⁵ Cfr. le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale – Edizione 2018, del 14 maggio 2018.

¹⁶ D. Gentile Donati, *Omicidio stradale /l. 23 marzo 2016, n. 41*, in *Il Penalista (Officina del diritto)*, Giuffrè, pp. 32 ss.; F. Bartolini, *L'omicidio stradale, (analisi ragionata dei nuovi reati stradali introdotti dalla l. 23 marzo 2016, n. 41)* in *Tribuna dossier*, La Tribuna, 2016, pp. 14 ss. Un'analisi "a caldo" dell'istituto fu ad opera di D. D'Auria, *Omicidio stradale, prime riflessioni*, in *Diritto Penale e Processo*, 4, 2016, pp. 429 ss.

¹⁷ Sull'importanza legale delle tabelle al fine della determinazione del danno risarcibile si veda D. Spera, *Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale*, in *Officina del Diritto (civile e processo)*, Giuffrè, 2018, pp. 7 ss.

¹⁸ Le tabelle in esame sono infatti elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.

b) danno *iure proprio*. La sentenza della Cassazione n. 14655/2017 fornisce la definizione di tale danno, in base alla quale «in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare».

Pertanto, anche con riferimento al danno di cui al presente paragrafo, per addivenire alla sua quantificazione si dovrà fare ricorso alle medesime tabelle del Tribunale di Milano, che attribuiscono a favore di ciascun figlio un risarcimento compreso tra dei minimi e dei massimi per la morte di un genitore e, a favore del coniuge o del convivente sopravvissuto, un risarcimento di un importo compreso anch'esso ricompreso tra dei valori minimi e massimi.

La liquidazione di tale danno deve tenere in considerazione la sopravvivenza o meno di altri congiunti, la convivenza o meno di questi ultimi, la qualità ed intensità sia della relazione affettiva familiare residua, sia della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, e dovrà essere effettuata in via equitativa.

I danni patrimoniali risarcibili alla vittima di un sinistro e trasmissibili *iure hereditatis* sono:

a) il danno biologico (danno terminale), consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dalla lesione alla morte (tra evento lesivo e decesso deve essere intercorso un apprezzabile lasso temporale). Il «danno biologico terminale» inteso come invalidità assoluta temporanea è liquidabile sia attraverso il criterio equitativo puro come pure utilizzando le apposite tabelle fatta salva l'applicazione di una adeguata personalizzazione in considerazione della gravità e intensità del danno;

b) il danno morale soggettivo (danno catastrofico), ovvero lo stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell'avvicinarsi alla morte per il quale è necessaria la «lucida e cosciente percezione dell'ineluttabilità della propria fine»¹⁹.

Il danno tanatologico, ovverosia quel danno conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche subite, è fruibile solo dal titolare e non può essere liquidato per equivalente; pertanto, qualora il decesso si verifici immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità *iure hereditatis* di questo pregiudizio.

Affinché possa riconoscersi il danno tanatologico, la giurisprudenza è unanime nel richiedere la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita, dovendosi escludere la risarcibilità del

¹⁹ Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537.

suddetto danno quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso²⁰.

4.1. Il risarcimento del danno biologico in favore degli eredi.

L'orientamento giurisprudenziale di legittimità riconosce la risarcibilità di un danno biologico in favore degli eredi del soggetto deceduto se tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente atto a determinare un consolidamento del danno in oggetto, come affermato da giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 372 del 1994, e più recentemente da Corte di cassazione, laddove recita «la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante “*iure hereditatis*”»²¹.

Sul punto la Cassazione ha statuito che «il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l'effettiva durata della sua sopravvivenza [...] e si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cd. danno biologico terminale)»²².

Si evidenzia peraltro che la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, n. 1361/2013 (depositata il 23 gennaio 2014) ha preso le distanze da tale approccio. Con tale decisione la Suprema Corte individua come categoria di danno non patrimoniale risarcibile *ex se* il c.d. danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile.

In tale ipotesi è del tutto irrilevante il presupposto della permanenza in vita della vittima del sinistro per un apprezzabile lasso di tempo successivo all'evento morte.

La vittima acquisisce il diritto al risarcimento per la perdita della vita immediatamente, nel momento stesso in cui si verifica la lesione mortale e quindi anche in caso di morte immediata o istantanea.

Siffatto diritto è trasmissibile *iure hereditatis*.

5. I danni risarcibili *iure proprio* agli eredi.

Fatte tali dovute premesse, occorre precisare che oltre ai danni verificatisi nella sfera del defunto (e dunque trasmessi *iure hereditatis*), esistono anche i cc.dd. “danni riflessi”.

²⁰ Si veda Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22338; Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18163; Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458.

²¹ Cfr. Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870.

²² Cfr. Cass. civ., n. 18305/2003 cit., p. 5; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632

I danni riflessi o danni risarcibili *iure proprio* agli eredi si producono nella sfera giuridica delle cc.dd. “vittime secondarie”, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio.

Il riconoscimento ai familiari del danno biologico *iure proprio* per la morte del congiunto ha, quale presupposto, lo stato di alterazione psicofisica del richiedente.

Quanto, poi, alla prova dell’esistenza di un tale disturbo e del nesso causale con l’evento della perdita del congiunto, l’orientamento prevalente ed assolutamente condivisibile postula un concreto accertamento medico-legale sulla persona del richiedente, non potendosi giammai far ricorso a mere presunzioni semplici.

Con riferimento al danno da perdita delle relazioni parentali la giurisprudenza si è pronunciata più volte sul danno conseguente all’uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale e diversi sono stati gli orientamenti susseguitesesi nel tempo²³.

Precedentemente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno morale soggettivo concorrevano nel delineare l’unica riparazione concessa alla vittima dell’illecito.

In altri termini, il giudice era chiamato ad assicurare il raggiungimento di un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento²⁴.

In definitiva, in base agli assunti delineati dalle Sezioni Unite, la morte di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.

Ne consegue che «è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale»²⁵.

Ciò che viene posto in evidenza è la necessità, anche nel caso di danno morale, di procedere ad una liquidazione che consideri le condizioni soggettive del danneggiato, senza attribuire al valore dell’integrità morale una quota minore rispetto al danno alla salute²⁶.

Tale somma individuava il risarcimento del danno morale del congiunto a cui si aggiungeva una percentuale in aumento (20% o 30%) quale risarcimento del danno da lesione del vincolo parentale.

In altri termini, le compromissioni della sfera affettivo-familiare (vecchio danno da perdita del rapporto parentale), suscettibili di integrare la dimensione oggettiva del nuovo ed unitario danno da perdita del congiunto, dovranno oggi essere valutate dal Giudice – a fianco ed

²³ Un’evoluzione che trae le proprie origini dalle “sentenze gemelle” del maggio 2003 fino ai più recenti arresti giurisprudenziali elaborati dalle Sezioni Unite in materia di danno non patrimoniale, (Cass. civ., SS.UU., 11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975).

²⁴ Per tali argomentazioni si veda Cass. civ., 6 agosto 2004, n. 15179.

²⁵ Cfr. Cass. civ., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972.

²⁶ Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2008, n. 29191.

in aggiunta rispetto alla dimensione soggettiva del relativo pregiudizio (sofferenza) –soltanto quando esse (compromissioni) presentino una rilevanza ed un disvalore autonomo che prescindano dalla “sofferenza subiettiva” del soggetto.

Anzitutto, dopo le citate SS.UU., non è più condivisibile il postulato per cui colui che abbia perduto in modo violento un familiare può accampare a suo diritto due distinte ragioni risarcitorie: una relativa al cd. danno morale soggettivo ed un'altra relativa al cd. danno da «perdita di rapporto parentale»²⁷.

Tuttavia bisogna chiedersi se alla luce della nuova pronuncia della Cassazione del 2018 che supera quanto delineato dalle Sezioni Unite 2008 non si possa ritenere superata la concezione unitaria anche in caso di morte del prossimo congiunto.

Fondamentale appare in ogni caso il tema della prova. In assenza di prova specifica è possibile ricorrere ad una prova del danno di tipo presuntivo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in base al quale il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pur non essendo mai “*in re ipsa*” dovendo essere debitamente dedotto e dimostrato, può essere desunto e riconosciuto in base al notorio ovvero ricorrendo a presunzioni semplici²⁸.

6. Osservazioni conclusive.

Il risarcimento del danno alla persona è da sempre argomento molto dibattuto dalla giurisprudenza, argomento altresì soggetto ad equivoci interpretativi “terminologici” medico-legali e giuridici.

La questione sottesa è sempre stata quella di garantire una c.d. “integralità” risarcitoria.

Il presupposto del danno alla persona prevede le seguenti voci: evento traumatico (sinistro stradale, malasanità, infortunio sul lavoro) – lesione o morte della vittima– evoluzione della lesione (malattia) –menomazione temporanea e permanente.

Per la Corte di Cassazione la categoria generale del danno non patrimoniale attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio, caratterizzato da una natura composita, articolandosi in una serie di voci di danno aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale, quello biologico e quello esistenziale.

In conclusione, nella liquidazione del danno alla persona derivante dalla lesione permanente della salute, occorre, dunque, in astratto tenere conto:

a) dell'invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quei tipo di postumi;

b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni non hanno un fondamento clinico (la medicina parla, al riguardo, di “dolore non avente base nocicettiva”): si tratterà, ad esempio, della vergogna, della prostrazione, del revanchismo della tristezza, della disperazione.

Per “tenere conto” di tutte queste circostanze il giudice di merito deve:

²⁷ *Ibidem.*

²⁸ Cfr. Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022.

1. liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed eguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno;

2. variare adeguatamente, in più o in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio *standard*, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. "personalizzazione del risarcimento").

L'una e l'altra di tali operazioni vanno compiute senza automatismi risarcitori, *juxta alligata et probata*, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi quali pregiudizi sono stati accertati, con quali criteri sono stati monetizzati ed infine con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato²⁹.

Interessante è altresì valutare se analogicamente la pronuncia della Cassazione 2018 possa altresì applicarsi anche al danno *iure ereditario* sopra esaminato, consentendo così agli eredi il diritto di risarcimento delle singole voci di danno non patrimoniale.

Bibliografia.

F. Agnino, *Lesione all'integrità psicofisica e personalizzazione del risarcimento*, nota a Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3035, in *Ridare.it*, 11 maggio 2018.

A. Baldassarri, *Il risarcimento in forma specifica*, in P. Cendon (a cura di), *La responsabilità civile*, Utet, 1998.

F. Bartolini, *L'omicidio stradale, (analisi ragionata dei nuovi reati stradali introdotti dalla l. 23 marzo 2016, n. 41)* in *Tribuna dossier*, La Tribuna, 2016, pp. 14 ss.

G. Bonilini, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1983.

P. Cendon, P. Ziviz, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Giuffrè, 2003.

D. D'Auria, *Omicidio stradale, prime riflessioni*, in *Diritto Penale e Processo*, 4, 2016, pp. 429 ss.

D. Gentile Donati, *Omicidio stradale l. 23 marzo 2016, n. 41*, in *Il Penalista (Officina del diritto)*, Giuffrè, pp. 32 ss.

R. Mazzon, *Il nuovo danno non patrimoniale, (aggiornato con la L. 124/2017 nonché con Cass. 392/2018, 7513/2018 e 7840/2018)*, in *Sapere professionale*, 11, 2018.

P.G. Monateri, M. Bona, U. Oliva, *Il nuovo danno alla persona*, Giuffrè, 1999.

P. Petrelli, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1997.

D. Spera, *Tabella milanesi 2018 e danno non patrimoniale*, in *Officina del Diritto (civile e processo)*, Giuffrè, 2018.

P. Ziviz, *Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale*, nota a Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513, in *Responsabilità civile e Previdenza*, 3, 2018.

Riferimenti giurisprudenziali.

Cass. civ, sez. III, 1 dicembre 2003, n. 18305

Cass. civ. sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632

Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2004, n. 15179

Cass. civ. sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022

Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18163

²⁹ Si veda Cass. civ., Sez. III; 7 novembre 2014, n. 23778.

Cass. civ. sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22338.
Cass. civ. sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870
Cass. civ. sez. III, 6 ottobre 2008, n. 29191
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26973
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26974
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26975
Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423
Cass. civ. sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458
Cass. civ. sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537
Cass. civ. sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778
Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471
Cass. civ. sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3035
Cass. civ. sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513